

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ABBADESSA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, FRANCO, GATTI, LA RUSSA, MANNO, PAZIENZA, PECORINO, PISANO, PLEBE e TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1976

Modificazioni alla legge 20 marzo 1954, n. 72, relativa al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo più importante di estendere il trattamento di quiescenza o dell'indennità *una tantum* ai militari e graduati della disciolta M.V.S.N. e sue specialità, non inclusi nella legge 20 marzo 1954, n. 72.

Inoltre, il disegno di legge in esame si prefigge:

di includere nella previsione legislativa personale della Milizia che, pur rientrando nelle categorie della legge suddetta, non aveva, per cause ad esso non imputabili, tutti i requisiti per beneficiare della legge stessa;

di valutare, ai fini dell'attribuzione dei benefici di legge, altri periodi di servizio, ovvero periodi di tempo trascorsi in determinate situazioni conseguenti agli eventi bellici;

di estendere, agli appartenenti alla disciolta Milizia, disposizioni di favore emanate per i militari delle altre Forze armate, prima e dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 72 del 1954;

di sancire, legislativamente, ai fini della certezza del diritto, alcuni canoni interpretativi affermati autorevolmente in sede giurisdizionale dal nostro massimo Organo di controllo.

Per quanto si riferisce alla prima delle prospettate esigenze, è d'uopo qui ricordare che il legislatore dell'epoca nel formulare quella che doveva essere, e fu, la ripetuta legge n. 72, si attenne, di massima, alle disposizioni dello statuto della Sezione AA. VV., istituita nell'ambito dell'Ente morale dell'Opera di previdenza della Milizia. Tali disposizioni prevedevano la concessione di assegni vitalizi ai soli ufficiali in s.p.e. e ai soli sottufficiali in s.p.e.r. della Milizia e sue specialità.

Gli studi per estendere ai graduati e militari in s.p.e.r. dette previdenze, infatti, furono interrotti dalle vicende belliche e non poterono più essere portati a termine. Questa circostanza non venne, come detto, tenuta in alcuna considerazione e nel formula-

re la legge 20 marzo 1954, n. 72, con l'articolo 9, fu assegnata a detto personale la sola ed invero irrisoria « indennità di cessazione », determinando una grave sperequazione rispetto ai superiori del personale stesso, beneficiati, invece, con un trattamento vitalizio o con una indennità *una tantum*.

Non vi è chi non veda la sperequazione derivatane, sperequazione che non può non essere sanata.

Vi si intende provvedere, pertanto, con la presente proposta, concedendo ai suddetti graduati e militari in s.p.e.r. il trattamento di quiescenza o dell'indennità *una tantum* adeguato alle più recenti leggi, adeguamento che gli organi rappresentativi di tale Ente previdenziale, come dianzi precisato, avevano inteso realizzare e avrebbero realizzato se cause di forza maggiore non glielo avessero impedito.

A questo intento di aggiornamento si rianoda la disposizione, inserita nella proposta, con la quale si sopprime, implicitamente, la limitazione — trasfusa nella legge 20 marzo 1954, n. 72 — dello statuto della Cassa AA.VV. relativa al *minimum* d'iscrizione (5 anni per gli ufficiali in s.p.e., e 3 anni per i sottufficiali in s.p.e.r.) per poter beneficiare del trattamento pensionistico.

È di tutta evidenza che tale limitazione, che aveva una sua ragione d'essere al momento in cui fu statuita, perchè presupponeva un normale svolgersi di rapporti giuridici, derivanti dall'iscrizione alla Cassa AA.VV., non poteva averla più, una volta che, per eventi sopravvenuti, venne disposto lo scioglimento della Milizia.

E basta pensare ai casi-limite, a coloro, cioè, che per poco non hanno raggiunto tale minimo di anzianità, per rendersi conto dell'esigenza di fornirgliela ora l'occasione curando, peraltro, che lo Stato, che a suo tempo avocò i residui attivi della Cassa AA.VV., costituiti anche con i loro versamenti, ne realizzi altri, sia pure « ora per allora », in conto Tesoro da parte dei nuovi ammessi al trattamento di quiescenza.

Le suddette esigenze, il cui soddisfacimento non è più procrastinabile, forniscono l'oc-

casione per chiarire, definitivamente, la data di cessazione dal servizio nella Milizia.

Occorre all'uopo ricordare che lo scioglimento della M.V.S.N. è stato disposto con regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, e che detto decreto è entrato in vigore il successivo giorno 9.

Non essendo stata espressamente precisata la data di scioglimento, si è inteso, dall'Amministrazione militare, secondo generali criteri d'interpretazione, che essa dovesse decorrere, in via generale, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in parola.

Peraltro, il decreto interministeriale emanato il 30 dicembre 1943, contenente « *istruzioni per lo scioglimento della Milizia legionaria e sue specialità* » stabili, nel capo IV, n. 1, che i militari in s.p.e. di ogni grado della disciolta F.A. temporaneamente trattenuti: « cesseranno sotto la data del 31 dicembre 1943, da tale loro posizione, qualifica e grado e saranno restituiti al R.E. (o alla R. Marina o alla R. Aeronautica) con il grado in esso rivestito ».

La data del 31 dicembre 1943, è stata tenuta nei casi suddetti per ferma dalla Corte dei conti in talune sue decisioni nei confronti di ricorsi presentati contro provvedimenti ministeriali negativi di pensioni.

E poichè, in fatto, si è dimostrato oltremodo difficile stabilire il temporaneo trattenimento in servizio, anche per evitare disparità di trattamento, è necessario stabilire che la data di scioglimento della Milizia, a tutti gli effetti derivantini per il personale in s.p.e., è quella indicata nel citato decreto interministeriale, la cui regolarità formale non può essere revocata in dubbio, atteso che esso è stato emanato prima della entrata in vigore della nuova Costituzione.

In tema di servizi valutativi, si è creduto di aggiungerne altri a quelli elencati nell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Non è tutto: ad integrazione dell'articolo 6 della predetta legge, il servizio prestato dagli ufficiali in s.p.e., dai sottufficiali, dai graduati e militari di truppa in s.p.e.r. nella M.V.S.N. è da riconoscere valido a tutti gli effetti, oltre che al fine del trattamento di quiescenza anche a quello del computo dell'anzianità per i dipendenti dello Stato, del-

le Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di tutti gli Enti pubblici non territoriali.

Sempre in relazione al servizio precitato, è stata ritenuta l'opportunità di fissare in una disposizione di principio enunciata dalla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, circa l'applicabilità della legge 20 marzo 1954, n. 72, a coloro che, pur nei quadri della Milizia, si trovavano « a disposizione » ovvero « in congedo ».

Una innovazione di carattere pratico, che, certamente, faciliterà i procedimenti istruttori da parte degli uffici competenti, è quella intesa a stabilire la documentazione da esibire, qualora non sia possibile dimostrare con atti ufficiali la propria posizione.

Le ragioni che giustificano siffatta norma sono molteplici: basta riferirsi agli eventi bellici che hanno causato gravi danni, fra l'altro, alla conservazione di documenti necessari alla tenuta a giorno degli stati di servizio e dei fogli matricolari. È da rilevare che già esistono disposizioni amministrative intese a riparare il danno mediante ricostruzioni e completamenti « ora per allora » di tali documenti.

In caso di impossibilità di provvedervi mediante documenti ufficiali ed ufficiosi, è ammessa l'utilizzazione di « dichiarazioni » rilasciate dai superiori gerarchici dell'interessato davanti a pubblico notaio.

Altra esigenza, che la proposta in esame intende soddisfare, è quella di riconoscere il diritto a pensione diretta agli ex legionari collaborazionisti esclusi da tale diritto (avendo ora solo quella indiretta) per condanne, e successivamente riabilitati militarmente e civilmente.

Ciò si renderebbe necessario perchè la riabilitazione non è stata sempre interpretata quale elemento sufficiente a restituire il diritto a pensione diretta, allorchè non sia ancora intervenuta la reintegrazione nel grado militare: reintegrazione che potrebbe anche non verificarsi mai per alcuni ex appartenenti alla disciolta milizia, giacchè non tutti questi avevano un grado nelle Forze armate tradizionali superiore a quello di soldato.

Tra le altre esigenze, che con la proposta si è inteso soddisfare, vi è quella di rendere possibile, ai cessati dal servizio per un provvedimento illegittimo emesso dall'allora Comando generale della Milizia, il ricorso, in sede amministrativa al Ministero della difesa-esercito, affinchè, ove questo si pronunci ancora sfavorevolmente nei loro riguardi, sia loro riaperta la possibilità di esperire la garanzia giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato.

È sembrato anche equo chiedere la riapertura dei termini stabiliti dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, eccessivamente ristretti, poichè molti interessati, specie degli infimi gradi, vedove, orfani e simili, non conobbero in tempo quella legge, e non è giusto che ne rimangano fuori. D'altro canto è una spesa già prevista.

Tutto ciò premesso, si è del fermo parere che una legge come quella del 20 marzo 1954, n. 72, non possa permanere con le attuali sperequazioni e le lamentate lacune, ove si voglia perseguire una concreta uguaglianza di trattamento tra gli ex legionari e ogni altro soldato italiano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai graduati e militari di truppa, di cui all'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, pur non essendo stati iscritti alla Cassa della sezione AA.VV. dell'Opera di previdenza della disciolta M.V.S.N., si applicano le disposizioni contemplate dai precedenti articoli della legge stessa, quale risulta modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 283, e dalla presente.

Il trattamento di pensione o dell'indennità *una tantum*, al personale di cui al comma precedente, sarà liquidato in base al coefficiente 128 indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 2.

I servizi e l'aumento indicati nell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, quale risulta modificato dalla legge 13 marzo 1958, n. 283, e dall'articolo 8 della presente legge, sono validi agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione.

Al personale di cui all'articolo 1 saranno recuperate le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Art. 3.

I graduati e i militari di truppa, indicati nell'articolo 1, promossi ad un grado di sottufficiale, i quali non risultino iscritti alla Cassa della Sezione AA.VV. dell'Opera di previdenza della disciolta Milizia o vi risultino iscritti per meno di 3 anni, possono, in deroga all'articolo 1 della legge 20 marzo 1954, n. 72, riscattare il periodo necessario per raggiungere tale anzianità, mediante ri-

tenuta mensile del 6 per cento in conto Tesoro sugli assegni percepiti nel grado di sottufficiale.

Il trattamento di pensione in favore dei predetti, verrà liquidato sulla base dello stipendio o paga iniziale percepita dai pari grado dell'Esercito, secondo i coefficienti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli ufficiali in s.p.e., i quali non risultino iscritti alla Sezione della Cassa AA.VV. dell'Opera di previdenza della disciolta Milizia, ovvero vi risultino iscritti per meno di 5 anni, possono, in deroga all'articolo 1 della legge 20 marzo 1954, n. 72, riscattare il periodo necessario per raggiungere tale anzianità nonchè, qualora già non l'abbiano fatto, il servizio temporaneo retribuito, anche se discontinuo, ai fini del trattamento di quiescenza o dell'indennità *una tantum* mediante il versamento del 6 per cento in conto Tesoro sugli stipendi percepiti, e per il periodo di tempo in cui tale versamento non sia stato effettuato.

Art. 5.

Ai fini del trattamento di quiescenza, o dell'indennità *una tantum*, il servizio valutabile per il personale di cui agli articoli 3 e 4 è quello indicato nell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, modificato dalla legge 13 marzo 1958, n. 283, e dall'articolo 8 della presente legge.

Sono altresì, ammessi al riscatto i periodi di tempo trascorsi, prima del 31 dicembre 1943, nelle posizioni di « congedo » ovvero di « a disposizione ».

Art. 6.

Le norme contenute nella legge 20 marzo 1954, n. 72, e quelle della presente, si applicano in favore degli ufficiali in s.p.e., dei

sottufficiali, graduati e militari di truppa in s.p.e.r., i quali al 31 dicembre 1943 non facevano parte di comandi o di unità della M.V.S.N. ma si trovavano a « disposizione » perchè, in precedenza, richiamati per mobilitazione in altre Forze armate.

Il diritto al trattamento di quiescenza o alla indennità *una tantum* decorre, per il personale di cui al primo comma, semprechè sussistano i presupposti, dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Ai fini della legge 20 marzo 1954, n. 72, e della presente, s'intende quale data di cessazione dal servizio per i dipendenti della M.V.S.N. in s.p.e., od in s.p.e.r. il 31 dicembre 1943.

Art. 8.

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, dopo la lettera *d*) di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 283, sono aggiunte le sottoindicate lettere:

« *e*) i periodi, successivi al 31 dicembre 1943, trascorsi in una delle seguenti posizioni:

internato in territori appartenenti ai tedeschi o ai giapponesi o da essi occupati;

in prigionia di guerra o internamento;

in licenza di convalescenza per ferita o infermità riconosciuta contratta in guerra o per cause di guerra;

sbandato, quale militare reduce da unità dispersa, già dislocata in territorio nazionale, oppure dislocata fuori del territorio metropolitano, già teatro di operazioni delle FF.AA. italiane, semprechè, nell'uno o nell'altro caso, l'interessato sia stato discriminato con formula piena qualora sottoposto ad esame per il suo comportamento dopo l'8 settembre 1943;

f) il servizio prestato in base al decreto interministeriale 30 dicembre 1943, per

il funzionamento degli organi di stralcio delle unità della disciolta Milizia ».

Art. 9.

L'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è portato a 7 anni ai fini della legge stessa e della presente, per coloro che hanno partecipato alla guerra 1940-1943 e riportato la qualifica di combattente, ai soli fini del raggiungimento del periodo minimo per acquisto della pensione.

Art. 10.

Gli appartenenti alla M.V.S.N., cessati dal servizio per un provvedimento illegittimo, da essi ritualmente impugnato davanti al Consiglio di Stato, possono fare istanza al Ministero della difesa (Esercito) per l'accertamento, in via incidentale, della illegittimità del provvedimento, ai fini della legge 20 marzo 1954, n. 72, e della presente, quando il ricorso sia stato respinto per difetto d'interesse in relazione al sopravvenuto regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B.

Qualora l'istanza o il ricorso siano accolti, il periodo di tempo intercorso fra la illegittima cessazione dal servizio e il 31 dicembre 1943, sarà riconosciuto valido per il raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione e alla liquidazione della pensione così acquisita.

Art. 11.

Gli aventi diritto a pensione indiretta per morte dell'appartenente alla M.V.S.N., i quali, avendo fatto domanda per pensione di guerra, non ne abbiano avuto la liquidazione perchè il « dante causa » era morto, con esecuzione di sentenza di Corte d'assise speciale, possono fare istanza per ottenere il trattamento di cui alle leggi 20 marzo 1954, n. 72, 13 marzo 1958, n. 283, e alla presente legge.

Art. 12.

Gli ex appartenenti alla M.V.S.N. che abbiano ottenuto riabilitazione civile e militare da condanna riportata per « collaborazionismo », possono fare istanza per ottenere pensione diretta ai sensi della legge 20 marzo 1954, n. 72, e della presente, anche se non ancora reintegrati nel grado eventualmente rivestito in altra Forza armata.

La pensione diretta di cui al comma precedente va liquidata in relazione al grado rivestito nella disciolta M.V.S.N. alla data del 31 dicembre 1943.

Art. 13.

Qualora le posizioni di servizio permanente effettivo, di servizio permanente effettivo retribuito, considerate nella legge 20 marzo 1954, n. 72, e nella presente, e ogni altra posizione di stato e di servizio del personale della disciolta M.V.S.N. non risultino dai documenti matricolari dell'interessato o vi risultino in modo imperfetto, le posizioni stesse, ove sia impossibile documentarle altrimenti, sempre che non sia accertata una posizione contrastante, saranno sufficientemente provate con dichiarazione resa da un superiore dell'interessato avente grado di ufficiale, davanti a pubblico notaio.

Art. 14.

Il servizio prestato dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai graduati e militari di truppa nella disciolta M.V.S.N. di cui agli articoli 4, lettera a) e 6 della legge 20 marzo 1954, n. 72, ed alla presente legge, è riconosciuto valido a tutti gli effetti, oltre che al fine del trattamento di quiescenza anche a quello del computo dell'anzianità nei confronti di coloro che sono:

a) dipendenti dell'Amministrazione statale e delle Aziende statali con ordinamento autonomo;

b) dipendenti delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, di assistenza e beneficenza, delle Aziende municipalizzate, degli Enti di diritto pubblico, degli Enti ed Istituti soggetti a vigilanza governativa, della Banca d'Italia, delle Casse di risparmio e delle banche d'interesse nazionale, o comunque controllate dallo Stato e dagli Istituti di diritto pubblico, anche se i rapporti d'impiego sono disciplinati da contratti collettivi di lavoro.

A detto personale si applicano, inoltre, i benefici combattentistici acquisiti nelle unità della M.V.S.N.

Se già pensionati, gli interessati hanno diritto ad una riliquidazione della pensione stessa con il computo del servizio prestato nella disciolta Milizia e dei relativi eventuali benefici combattentistici.

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è modificato, ai fini della legge stessa e della presente, nel senso che il diritto di reversibilità delle pensioni è riconosciuto alla vedova, ai figli ed agli altri aventi diritto, secondo le norme di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, anche se il « dante causa » sia stato sottufficiale o un militare di truppa.

Art. 16.

Per le nuove liquidazioni di cui agli articoli precedenti, gli aventi causa debbono rivolgere domanda, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle conseguenti liquidazioni, mentre per le riliquidazioni detto Ministero dovrà provvedere d'ufficio.

Il termine di sei mesi stabilito nell'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è riaperto e prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Il trattamento di pensione, cui si ha diritto, in virtù delle disposizioni contenute nella presente legge, decorre dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con la stessa decorrenza è liquidata la pensione di reversibilità nel caso di decesso del « dante causa » avvenuto anteriormente alla suddetta pubblicazione.

Art. 18.

Alla copertura della spesa si provvederà, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.